



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE
(ARTICOLO 93 COMMA 7-BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163).

Approvato con deliberazione di Giunta municipale _____, n. _____;

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «Codice» - per la definizione dei criteri di riparto delle risorse del fondo per la progettazione di cui al citato comma.
2. In caso di appalti misti le risorse di cui al comma 1, sono corrisposte per la redazione delle prestazioni relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione delle risorse di cui al fondo per la progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2. Campo di applicazione nell'ambito delle opere pubbliche

1. Le risorse del fondo per la progettazione sono determinate nella misura massima, dalle percentuali di cui al citato articolo 93 comma 7-bis del Codice e da quella del comma successivo, rispetto agli importi posti a base di gara dell'opera o del lavoro.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività connesse ai procedimenti di lavori e opere pubbliche, così come definiti all'articolo 3 comma 8 del Codice.
3. È nella prerogative del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 secondo periodo del Codice, la valutazione sul grado di complessità degli elaborati progettuali necessari alla realizzazione di un'opera o di lavori, e sulla possibilità di integrare o contrarre le prescrizioni sui contenuti minimi della progettazione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3. Determinazione delle risorse del fondo per la progettazione

1. La percentuale effettiva da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti del Codice è stabilita dal presente regolamento in rapporto ai seguenti criteri:
 - a. entità e complessità dell'opera da realizzare;
 - b. prestazioni eseguite.
2. L'importo delle risorse del fondo per la progettazione è determinata mediante la seguente formula:

$$R = I \times P_1 \times P_2 \times C_1 \times C_2 \times S_1 \times S_2$$

Ove

- R rappresenta l'importo delle risorse da destinare al fondo per la progettazione;
- I rappresenta l'importo dei lavori espresso al lordo del ribasso;
- P_1 rappresenta la percentuale di cui all'articolo 93 comma 7-bis;
- P_2 rappresenta la percentuale di cui all'articolo 93 comma 7-ter;

- C_1 rappresenta il coefficiente che esprime il criterio di cui al comma 1 lettera a del presente articolo relativo all'entità e complessità dell'opera da realizzare determinato secondo le modalità di cui al successivo comma 3;
- C_2 rappresenta il coefficiente che esprime il criterio di cui al comma 2 lettera b del presente articolo relativo alle prestazioni eseguite;
- S_1 rappresenta il coefficiente che determina il rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti dal progetto esecutivo; il coefficiente, che non può in ogni caso essere superiore a 1, è determinato così come segue:

$$S_1 = 1 - ((TF - TI)/TI)$$

Ove:

- TF = Esprime la durata effettiva dei lavori in giorni naturali e consecutivi alla data di ultimazione degli stessi, al netto dei periodi di sospensione di cui all'articolo 132 comma 1 lettere a, b, c e d del Codice;
- TI = Esprime la durata dei lavori in giorni naturali e consecutivi previsti dal progetto esecutivo;
- S_2 rappresenta il coefficiente che determina il rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo; il coefficiente, che non può in ogni caso essere superiore a 1, è determinato così come segue:

$$S_1 = 1 - ((CF - CI)/CI)$$

Ove:

- CF = Esprime il costo dei lavori dedotto dallo stato finale e approvato successivamente al collaudo o alla emissione del certificato di regolare esecuzione;
- CI = Esprime il costo dei lavori previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

3. L'elemento C_1 , relativo all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare è determinato così come segue:

$$C_1 = C_{1A} \times C_{1B}$$

Ove

- C_{1A} rappresenta il coefficiente relativo all'entità dell'opera, determinato così come segue:
 - Per lavori fino a € 1.000.000 pari al 100% di quanto stabilito all'articolo 93, commi 7-bis e 7-tris del Codice;
 - Per lavori fino a € 3.000.000 pari al 95% di quanto stabilito all'articolo 93, commi 7-bis e 7-tris del Codice;
 - Per lavori oltre € 3.000.000 pari al 90% di quanto stabilito all'articolo 93, commi 7-bis e 7-tris del Codice;
- C_{1B} rappresenta il coefficiente relativo alla complessità dell'opera, determinato dal responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento, così come segue:

$$C_{1B} = ((CT + DF + OG + AT + CO) \times MN)/25$$

Ove:

- CT = Esprime la complessità dell'opera in ragione della categoria dell'opera (vedi tavola Z-1 D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, secondo un parametro variabile fra 0 (valutazione minima) e 5 (valutazione massima));
- DF = Esprime la complessità dell'opera in ragione della sua destinazione funzionale (vedi tavola Z-1 D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, secondo un

- parametro variabile fra 0 (valutazione minima) e 5 (valutazione massima);
 - OG = Esprime la complessità dell'opera in ragione delle specifiche parti oggetto dell'intervento (es. impianti, strutture, paramenti, etc.), secondo un parametro variabile fra 0 (valutazione minima) e 5 (valutazione massima);
 - AT = Esprime la complessità dell'opera in ragione della tipologia di attività previste dall'intervento (vedi articolo 3 comma 8 del Codice). , secondo un parametro variabile fra 0 (valutazione minima) e 5 (valutazione massima);
 - CO = Esprime la complessità dell'opera in ragione delle condizioni operative dell'intervento (es. infrastruttura in esercizio durante i lavori o meno), secondo un parametro variabile fra 0 (valutazione minima) e 5 (valutazione massima);
 - MN = Esprime la riconoscibilità del fondo, in ragione della tipologia di attività che definisce l'intervento, secondo un parametro variabile fra 0 (manutenzione) e 1 (diverso da manutenzione);
4. L'elemento C₂, relativo alle prestazioni eseguite è determinato così come segue:

$$C_2 = (RP \times ((PR \times (PL + DE + ES)) + AP + EZ)) + (PP \times ((PG \times (PL + DE + ES)) + DL + CS + CL))$$

Ove

- RP = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte nella funzione di responsabile del procedimento; è pari al 50% nel caso di svolgimento da parte di personale interno all'Amministrazione delle funzioni di responsabile del procedimento e delle funzioni professionali tecniche - progettista, direttore dei lavori, coordinatore in materia di sicurezza, collaudatore, etc. etc.); è pari all'80% in caso di svolgimento da parte di personale interno all'Amministrazione delle sole funzioni di responsabile del procedimento;
- PR = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di responsabile del procedimento in relazione alla fase di progettazione delle opere; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 40% e il 60%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri AP e EZ non può superare il 100%;
- PL = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in relazione alla progettazione di livello preliminare pari al 30%;
- DE = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in relazione alla progettazione di livello definitivo pari al 30%;
- ES = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in relazione alla progettazione di livello esecutivo pari al 40%;
- AP = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di responsabile del procedimento in relazione alla fase di appalto delle opere; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 20% e il 40%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri PR e EZ non può superare il 100%;
- EZ = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di responsabile del procedimento in relazione alla fase di esecuzione delle opere; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 20% e il 40%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri PR e AP non può superare il 100%;
- PP = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte nelle funzioni professionali tecniche - progettista, direttore dei lavori, coordinatore in materia di sicurezza,

collaudatore, etc. etc.); è pari al 50% nel caso di svolgimento da parte di personale interno all'Amministrazione delle funzioni di responsabile del procedimento e delle funzioni professionali tecniche - progettista, direttore dei lavori, coordinatore in materia di sicurezza, collaudatore, etc. etc.); è pari a 0,00% in caso di svolgimento da parte di personale interno all'Amministrazione delle sole funzioni di responsabile del procedimento;

- PG = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di progettista; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 40% e il 60%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri DL, CS e CL non può superare il 100%;
 - DL = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di direttore dei lavori; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 20% e il 40%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri PG, CS e CL non può superare il 100%;
 - CS = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di coordinatore in materia di sicurezza; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 10% e il 40%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri PG, DL e CL non può superare il 100%;
 - CL = è la percentuale relativa alle prestazioni svolte in qualità di collaudatore; quando svolta, è variabile secondo la valutazione del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento tra il 0% e il 10%; la sommatoria delle percentuali tra il presente parametro e i parametri PG, DL e CS non può superare il 100%;
5. L'importo da considerare ai fini della determinazione delle somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis del Codice, è calcolato sulla base di prezzi posti a base di gara al netto dell'I.V.A.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto. Per lavori di realizzazione di urbanizzazione primaria relativi a piani urbanistici attuativi realizzati da privati a scomputo di oneri, le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis del Codice sono a carico dei soggetti attuatori e ricomprese fra le spese di collaudo.

Articolo 4. Conferimento degli incarichi

1. Le attività di cui all'articolo 93, comma 7-ter del Codice sono affidate in prima istanza al responsabile dell'Area cui è assegnata la responsabilità della gestione del finanziamento.
2. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 93, comma 7-ter del Codice a soggetti diversi dal responsabile di cui sopra è effettuato mediante provvedimento dello stesso responsabile.
3. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione delle risorse di cui al fondo per la progettazione a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel

frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al punto 1 deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento e delle prestazioni professionali tecniche (es. progettazione, direzione dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo, etc.).

CAPO II. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 5. Principi generali di ripartizione dell'incentivo sui procedimenti per lavori

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo tutti i soggetti che avendone i requisiti, sono stati materialmente esecutori di prestazioni in una qualunque fase del procedimento.
2. Le risorse del fondo per la progettazione determinate ai sensi del precedente comma 3 sono comprensive delle quote da destinare agli esecutori di prestazioni diversi dalle figure che assumono una responsabilità diretta nel procedimento (responsabile del procedimento, progettista, direzione dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore) secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 10.
3. Per la redazione di progettazioni in assenza dei livelli progettuali precedenti, la percentuale di incentivo da considerare sarà data dalla somma fra la quota relativa al livello oggetto della progettazione e le quote di tutti i livelli precedenti non forniti.
4. Per i procedimenti di lavori preceduti da procedure concorsuali, è riconosciuto l'incentivo relativo al livello progettuale richiesto per la partecipazione al concorso.

Articolo 6. Fasi dei procedimenti

1. I procedimenti relativi ai lavori sono, in generale, suddivisi in due fasi principali:
 - a. La fase di progettazione, che si conclude con l'approvazione del progetto esecutivo;
 - b. La fase di esecuzione, che si conclude con il collaudo dell'opera;
2. Al termine di ciascuna delle fasi di cui sopra si considera conseguita la relativa quota di incentivo determinata mediante le modalità di cui all'articolo 3, sentito il responsabile del procedimento, si può procedere alla relativa liquidazione.
3. Si può procedere alla liquidazione di quote del fondo conseguito prima del completamento delle fasi principali di cui sopra e comunque al completamento di fasi di cui sia determinabile la quota di incentivo conseguita come determinate all'articolo 3 solo per circostanze particolari derivanti dalle condizioni peculiari del procedimento, accertate dal responsabile del procedimento e recepite dal responsabile dell'Area cui è affidata la gestione dell'intervento.

Articolo 7. Ripartizione dell'incentivo per gli esecutori delle prestazioni

1. La ripartizione della percentuale spettante alle figure che assumono una responsabilità diretta nel procedimento (responsabile del procedimento, progettista, direzione dei lavori,

coordinatore sicurezza, collaudatore) tra le stesse figure e le figure che abbiano materialmente eseguito le prestazioni è determinata nelle seguenti proporzioni:

- a. Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 1 collaboratore:
 1. Per la funzione di responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 70%;
 2. Per gli esecutori delle prestazioni: 30%.
 - b. Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 2 collaboratori:
 1. Per la funzione di responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 60%;
 2. Per gli esecutori delle prestazioni: 40%.
 - c. Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 3 collaboratori:
 1. Per la funzione di responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 55%;
 2. Per gli esecutori delle prestazioni: 45%.
 - d. Nel caso in cui la figura incaricata, oltre alla propria opera, riceva la collaborazione di 4 o più collaboratori:
 1. Per la funzione di responsabile del procedimento/progettista/direzione dei lavori/coordinatore sicurezza/collaudatore: 50%;
 2. Per gli esecutori delle prestazioni: 50%.
2. La ripartizione dell'incentivo fra i collaboratori è effettuata da parte del responsabile dell'Area cui è assegnata la gestione dell'intervento mediante l'attribuzione per ogni singola prestazione di una valutazione numerica, composta dalla somma dei seguenti tre parametri:
 - a. Parametro di competenza, variabile fra 1 e 2;
 - b. Parametro di complessità, variabile fra 1 e 5;
 - c. Parametro tecnico/amministrativo, variabile fra 1 e 2;
 3. Il parametro di competenza sarà pari a 1 per le operazioni relative al procedimento inerente il lavoro pubblico e svolte da soggetti ad esse deputati dagli ordinari compiti d'ufficio, e pari a 2 per quelle svolte da soggetti non deputati d'ufficio alla loro esecuzione.
 4. Il parametro di complessità è attribuito secondo un grado crescente di complessità oggettiva (relativa alla natura dell'atto) e soggettiva (relativa al contesto del singolo procedimento) della singola operazione.
 5. Il parametro tecnico/amministrativo è pari a 1 per operazioni di tipo amministrativo (es. atti amministrativi), mentre è pari a 2 per operazioni di carattere tecnico di qualunque natura (es. relazioni, elaborati grafici o tecnico-contabili).
 6. L'andamento del procedimento dovrà essere registrato secondo metodi che ne consentano la conservazione per accertarne l'andamento e le circostanze che lo hanno determinato. Tra le informazioni registrate dovranno essere compresi i nominativi degli esecutori delle prestazioni, le prestazioni compiute, le valutazioni numeriche del responsabile del procedimento e, eventualmente, ogni ulteriore informazione utile (quali ad esempio le date di assegnazione, inizio e fine delle singole operazioni).

7. Le figure incaricate, compreso il responsabile del procedimento, concorrono alla ripartizione della quota di incentivo riservata agli esecutori delle prestazioni ragione della valutazione numerica derivante dalle operazioni personalmente eseguite.
8. Al completamento del procedimento o di ciascuna fase il responsabile dell'Area Lavori Pubblici procede a determinare la valutazione numerica globale conseguita da ciascun esecutore, mediante la somma delle valutazioni riconosciute sulle singole operazioni compiute durante il periodo in osservazione. La quota percentuale di incentivo conseguita da ciascun collaboratore è determinata rapportando percentualmente la citata valutazione numerica globale alla somma delle valutazioni numeriche globali di tutti i soggetti che hanno operato nel medesimo periodo.
9. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici sia tra i soggetti tra cui dovranno essere ripartite le somme di cui al fondo in questione, tutte le operazioni di cui al presente regolamento incidenti sulla determinazione e sulla ripartizione del fondo sono demandate al Segretario comunale.

CAPO III. TERMINI TEMPORALI, PENALITÀ, ASSICURAZIONI E APPLICABILITÀ

Articolo 8. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 9. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e del Codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

Articolo 10. Copertura rischi professionali

1. Il Comune a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.



Articolo 11. Applicabilità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'efficacia del relativo atto amministrativo di approvazione.